

IL PRESIDENTE. Sonvi tre proposizioni; la prima è del deputato Sulis:

« Rimettendola al Consiglio di guerra, od alle altre autorità competenti, a seconda dei casi. »

La seconda del deputato Sineo, cioè:

« Di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta che si ritrovi nei siti in cui la guerra si combatte. »

La terza è una proposizione di soppressione di questo intero paragrafo.

SULIS. Io subordino la mia proposizione alla soppressione del paragrafo, perchè, tolto esso, io sono vieppiù soddisfatto.

IL PRESIDENTE. Dunque incomincio dal mettere ai voti la soppressione di questo paragrafo.

(È soppresso).

Leggerò il paragrafo secondo, ora divenuto primo:

« 1° Di avocare dal Consiglio di guerra di una divisione quelle cause che per qualche grave motivo giudicherà conveniente di delegare ad un altro Consiglio. »

Se non v'ha chi domanda la parola su questo paragrafo, lo pongo ai voti.

CRETIN. Non approvo il progetto della legge in generale per i motivi già svolti. Qualora il progetto sia adottato, mi pare che queste parole di *avocare* e di *delegare* non sieno più costituzionali, giacchè lo Statuto ha dichiarato che le avocatorie non si possono più ammettere. Vi è nel Codice di procedura penale un capo relativo a qualche cosa di simile, cioè alla *rimessione* delle cause che si fanno da un tribunale ad un altro, o da un magistrato ad un altro, e questa è l'espressione che si è adottata. Mi sembra quindi che la parola più conveniente è quella di *rimettere*, e questa io proporrei in sostituzione di quella di *avocare*.

IL PRESIDENTE. Il deputato Crettin propone un emendamento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io non posso acconsentire alla proposta del deputato Crettin. La facoltà di rimettere, se la intendiamo nel senso che possa togliere da un tribunale per dare ad un altro, significa precisamente quello che si vuole intendere colla parola *avocare*; è la parola propria, perchè spiega come toglie alla cognizione di un tribunale, e la dà ad un altro. Se poi non la vogliamo intendere in questo senso, questa facoltà sarebbe assolutamente sovvertita, perchè bisognerebbe che questa rimessione fosse fatta dallo stesso tribunale che ne è investito; ma di questo modo si darebbe ai tribunali una facoltà che è molto esorbitante, una cognizione *a priori* non delegata costituzionalmente; perchè non si verrebbe allo scopo della legge, il quale è che alcune volte può esservi alcun dubbio se sia un caso da deferirsi piuttosto ad un tribunale che ad un altro, supposizione che si getta su quel tribunale stesso, di modo che è conveniente il dire che il voler poi trasportare nel campo militare, quando si combatte la guerra, le franchigie costituzionali, è assolutamente ciò che non si può ammettere, perchè nel campo militare ci vuole un governo militare; di modo che deve bensì essere giusto e regolato da leggi, ma deve avere tutte le forze di un governo dittatoriale.

Alcune voci. Ai voti!

CRETIN. I motivi per cui si accorderebbe la facoltà di avocare e delegare sono assolutamente li stessi che nel Codice di procedura penale hanno fatto adottare la parola *rimettere*; colla parola *avocare* si toglie propriamente la giurisdizione, e colla parola *delegare* si istituisce un nuovo tribunale, ed è questo specialmente proibito dallo Statuto; invece che colle parole già usate nel Codice di procedura penale si conserverebbero anche in questa processura quelle espressioni che sono già ricevute nel Codice di procedura generale.

IL PRESIDENTE. Domando al deputato Crettin quale parola vuole sostituire.

CRETIN. Vorrei sostituire alla parola *avocare* la parola *rimettere* semplicemente.

MICHELENI G. B. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Prima deve essere appoggiato. Chiedo perciò alla Camera se intende appoggiarlo.

(È appoggiato).

MICHELENI G. B. Mi pare che... (*rumori*) Essendo appoggiato, domando se posso parlare.

IL PRESIDENTE. Ha la parola.

MICHELENI G. B. Mi pare che meglio si raggiungerebbe l'intendimento dell'autore dell'emendamento sostituendo la parola *trasferire* a quella di *rimettere*, la quale presuppone che il Gran Giudice già abbia presso di sé la causa di cui si tratta; laddove il vocabolo *trasferire* indica entrambi i passaggi, cioè da un Consiglio di guerra al Gran Giudice, e da questo ad un altro Consiglio di guerra.

CRETIN. Io non ho difficoltà alcuna di ammettere la parola *trasferire*.

BARBAROUX. Farò osservare che in sostanza il vocabolo *trasferire* è sinonimo di *avocare*, solo che questo è il vocabolo legale ricevuto, e l'altro no; onde io insisterei perchè si mantenesse la redazione primitiva, e non si facesse questa mutazione.

IL PRESIDENTE. Leggo adunque l'articolo così emendato.

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

(È rigettato).

Pongo adunque ai voti questo paragrafo, come sta nel progetto della Commissione.

(È approvato).

Si viene ora al paragrafo terzo, che prende il luogo del secondo:

« Di convocare Consigli di guerra straordinarii nei casi in cui la lontananza del luogo del commesso delitto dal Consiglio divisionario così possa richiedere. »

BARBAROUX. Io propongo che al vocabolo *delitto* si sostituisca quello di *reato*, come più appropriato.

FERRARIS. Quanto a me non ho difficoltà di aderire a questa sostituzione di vocabolo.

IL PRESIDENTE. Lo pongo ai voti così emendato.

(È approvato).

Rimane il 5° ed ultimo paragrafo che, attesa la soppressione del 1°, diviene il 4°.

« Di provocare la formazione dei Consigli di guerra subitanei di cui parla l'art. 135 del Codice penale militare, sempre quando non siano già stati formati da chi s'aspetta colla voluta prontezza. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il deputato Barralis ora proporrebbe un 4° paragrafo di aggiunta così concepito:

« Di presiedere i Consigli di guerra, quando non abbia esso stesso ordinato l'arresto di chi debba essere giudicato, e non abbia concorso agli atti di istruttoria del procedimento. »

Il deputato Barralis ha facoltà di parlare per isviluppare la sua proposizione.

BARRALIS. Signori, ove la legge proposta non venga ritirata dal Ministero, siccome questi ne manifestava ieri l'intenzione, a me pare assurdo lo istituire un Gran Giudice dell'esercito e non dargli la facoltà di giudicare, riflettendo massimamente che da questa non può derivarne pericolo alcuno, mentre è deciso che si lascia, come lasciar si deve, al